FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0263/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4112/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4112/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ORATORIO LAINATE RAGAZZI (matricola 204343) contro la società CLUB MILANO S.S.D. A R.L. (matricola 23390) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MONZANI ANDREA (matricola 5344041);

In data 18 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Con nota datata 07 luglio 2026 la società resistente comunicava che l'odierno ricorso era la riproposizione del precedente ricorso n. 3980 peraltro già deciso in data 06/07/2026, per cui ne chiedeva l'annullamento.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso n. 3980/TFNSVE/2025-2026, in precedenza depositato in data 16 giugno 2026, deciso con accoglimento nell'udienza tenutasi il 06/07/2026;

Stante l'evidente violazione del principio del ne bis in idem, il Tribunale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem.*

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Marina Vajana Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai